

371. Decreto luogotenenziale 8 agosto 1916 n. 960. Norme relative al divieto di commercio con sudditi nemici.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1916, 960, ed in GU 10 agosto 1916 n. 188. È entrato in vigore il 25 agosto 1916.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Presidente del Consiglio, coi Ministri degli affari esteri, delle colonie, dell'interno e d'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Ai cittadini ed ai sudditi italiani del Regno, nelle colonie ed all'estero ed a chiunque si trovi nel territorio del Regno e delle colonie è vietato il commercio con:

a) persone od enti stabiliti in territorio, originario od occupato, di Stati nemici dell'Italia o alleati di Stati nemici;

b) persone, ditte commerciali o società che siano iscritte in apposita lista da approvarsi con decreto reale su proposta del Ministero d'industria, commercio e lavoro, di concerto coi Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti.

2. I rapporti giuridici costituiti nonostante il divieto di cui all'articolo precedente sono nulli. Le merci ricevute o spedite in esecuzione di essi saranno confiscate e, se del caso, si applicano le norme vigenti per la confisca delle merci di contrabbando doganale.

Ove l'interesse nazionale lo richieda, il Governo potrà in casi singoli sancire deroghe al divieto di cui nell'articolo precedente, mediante decreti ministeriali d'accordo con il Ministero per gli esteri.

3. I contravventori al divieto sancito dall'art. 1 incorrono nelle penalità comminate dall'art. 1 della legge 21 marzo 1915, n. 237. Il giudice può ridurre tali pene alla metà o ad un terzo se riconosca che l'entità del reato sia lieve o lievissima.

4. Il divieto, di cui all'art. 1. del decreto luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 477, si applicherà agli effetti cambiari, fatture commerciali, ordini di pagamento ed in generale ad ogni atto o lettera che abbiano attinenza con i contratti proibiti dall'art. 1 del presente decreto.

5. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi Ministri delle colonie, di agricoltura e di industria, commercio e lavoro, potrà essere dichiarata la risoluzione dei contratti, ancorché anteriori al presente decreto, che siano nocivi nell'interesse nazionale, in cui appariscano come parte od abbiano interesse predominante sudditi di Stati nemici o alleati con stati nemici.